CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2893

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROCELLI, BOTTA, ALLOCCA, ARMELLIN, BALZARDI, BIANCO ILARIO, BOFFARDI, BORTOLANI, BROCCA, CACCIA, CAPPELLI, CARENINI, CASATI, CAROLI, CERIONI, DAL CASTELLO, DE POI, DEGAN, FEDERICO, GAITI, GARAVAGLIA, GAROCCHIO, GOTTARDO, IANNIELLO, LAGANÀ, MARABINI, MERLONI, MEROLLI, NAPOLI, PERRONE, PICCOLI MARIA SANTA, PISICCHIO, RUBINO, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, SINESIO, STEGAGNINI, TANCREDI, ZAMBON, ZANFORLIN, ZOPPI, ZUECH, ZURLO

Presentata il 21 ottobre 1981

Provvidenze a favore dei soggetti passivi di provvedimenti di rilascio di immobili urbani, graduazione dell'esecuzione dei provvedimenti stessi e ulteriori norme per l'edilizia sovvenzionata, agevolata e privata

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La situazione alloggiativa del paese va deteriorandosi da molto tempo a causa della concomitante produzione di effetti negativi determinati da molteplici fattori quali:

gli eccessivi tempi di rodaggio della legge 5 agosto 1978, n. 457, istitutiva del piano decennale per l'edilizia che non è quindi riuscito ad immettere sul mercato i preventivati alloggi di edilizia, in senso lato, pubblica;

la pratica scomparsa, sul lato dell'offerta, della nuova produzione dal mercato delle locazioni accompagnata ed aggravata dal progressivo ritirarsi dell'offerta degli alloggi già in locazione nel precedente regime, e ciò sia a causa della necessità propria del locatore, sia in prospettiva, per l'avvicinarsi della scadenza del regime transitorio della legge 27 luglio 1978, n. 392;

la mancata utilizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in conformità ai suoi fini istituzionali - che sono quelli della locazione a canone sociale ai soggetti in possesso dei requisiti - determinata dall'impossibilità di revocare le assegnazioni degli alloggi stessi ai soggetti non più in possesso dei prescritti requisiti;

il costante e progressivo calo della produzione di nuove abitazioni.

In questo contesto, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, che in ogni caso – anche in situazioni di normalità del mercato – costituisce spesso un autentico dramma per chi lo subisce, diventa un problema anche di ordine sociale.

Anche se i dati numerici relativi ai provvedimenti in esecuzione sono oggi un oggetto misterioso, perché scarsamente attendibili sono le valutazioni delle organizzazioni degli opposti interessati, e prendendo per buone le stime recentemente avanzate da un'apposita indagine del CENSIS, dobbiamo ritenere che il numero degli sfratti in corso (circa 24.000), concentrato nelle grandi città, deve essere affrontato con soluzioni « in positivo », cioè accompagnando misure per la graduazione degli stessi con altre che consentano di reperire soluzioni alternative per il problema alloggiativo dei soggetti passivi dei provvedimenti stessi.

In tale senso si è mossa, nel recente passato, la legge 15 febbraio 1980, n. 25, e, nello stesso binario, si collocano anche gli articoli aggiuntivi al disegno di legge n. 2582 recentemente approvati dal Governo.

Nella stessa ottica si muove anche la presente proposta con misure che non si contrappongono a quelle governative, ma ad esse si affiancano con soluzioni originali, anche rispetto alla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e non contemplate in quegli articoli aggiuntivi.

Anzitutto, noi riteniamo che un provvedimento che si proponga di porre termine alla catena delle misure di sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, deve preoccuparsi di collegare la sospensione dello sfratto alla certezza che, per lo sfrattato stesso, venga trovata idonea soluzione alloggiativa.

In tal modo si garantisce:

al conduttore di ottenere un nuovo alloggio nel quale trasferire la propria residenza (il così detto passaggio « da casa a casa »);

al proprietario di riottenere la disponibilità dell'immobile al termine della proroga.

Partendo da questa premessa occorre procedere alla individuazione dei comuni nei quali il problema alloggiativo presenta aspetti drammatici per il numero degli sfratti pendenti e la insufficienza di alloggi liberi nei quali allocare i soggetti passivi dello sfratto.

Tali comuni potranno essere individuati sulla base delle risultanze della indagine CENSIS relativa agli sfratti e della indagine CRESME sulla utilizzazione del patrimonio edilizio.

Potrà quindi procedersi ad una sospensione ragionata degli sfratti per quegli stessi comuni, che noi proponiamo vengano individuati dal Ministro dei lavori pubblici, nella sua qualità di presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, di concerto col Ministro di grazia e giustizia, e parallelamente promuovere negli stessi un programma straordinario a favore degli sfrattati (articoli 1 e 2) con tempi di esecuzione e procedurali realistici, ma brevi e con sanzioni per i comuni inadempienti.

Parallelamente deve perseguirsi l'obiettivo di adeguare l'utilizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica al suo fine istituzionale che, come già detto, è quello della locazione a canone sociale ai soggetti aventi i requisiti di reddito.

Occorrerebbe quindi porre termine a quello che può dirsi il « regime transitorio » della legge 8 agosto 1977, n. 513, e dichiarare la decadenza dal diritto a mantenere l'assegnazione di un alloggio di proprietà pubblica da parte di chi ha superato i requisiti di reddito, assimilare poi questi soggetti a quelli nei cui confronti è stato emesso provvedimento esecutivo di rilascio ed aventi redditi pari a quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, così come proponiamo di modificarli, per ottenere un mutuo agevolato. Occorre prevedere infine che gli alloggi di proprietà pubblica che in tal modo si renderanno liberi, vengano assegnati ai soggetti passivi di sfratto compresi nella fascia di reddito, così come si propone di modificarla, che dà diritto all'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica (articoli 7 e 8).

Ai soggetti passivi di un provvedimento di rilascio con reddito pari o superiore a quello da noi proposto ai soli fini della presente legge per la concessione di mutui agevolati, nonché agli ex assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica decaduti dall'assegnazione per superamento del requisito di reddito così come modificato, va garantito per legge e nei limiti delle disponibilità, il diritto ad ottenere le provvidenze, previste nella nostra proposta, per l'acquisto di un alloggio realizzato in attuazione del suddetto programma straordinario.

Il soggetto passivo dello sfratto, che non accetti i benefici della presente legge, decade dal beneficio della graduazione dei provvedimenti di rilascio, ed è soggetto ad una penale pari al doppio del canone, calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, finché non rilascia l'immobile occupato (articolo 13).

Le provvidenze che noi proponiamo (articolo 3) si articolano nel seguente ventaglio di ipotesi:

a) (articolo 3) mutui a rata costante, di ammontare massimo pari a lire 50.000.000 (articolo 9). In tal caso i tassi di interesse a carico dei mutuatari saranno pari a quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, per le corrispondenti fasce di reddito. Dovrà però essere elevato il tetto di reddito superiore (articolo 9);

b) (articolo 4) contributi in conto capitale per un ammontare di lire non superiore a 10.000.000, a favore di quei soggetti che corrispondano una quota contanti pari o superiore al 35 per cento del prezzo, fissato in convenzione, per l'acquisto dell'alloggio;

c) (articolo 5) mutuo indicizzato: in considerazione delle resistenze per ora incontrate nell'accettazione di questo tipo di mutui, abbiamo proposto di contenere gli effetti della indicizzazione a carico del mutuatario, con la fissazione di un tetto massimo (il 75 per cento) alla rivalutazione del capitale mutuato. Il differenziale sarà a carico dei fondi dell'articolo 1.

Le suddette provvidenze debbono essere utilizzate per l'acquisto di alloggi da realizzare in applicazione del programma straordinario di interventi di edilizia convenzionata (di nuova edificazione o di recupero dell'esistente) destinato esclusivamente ai soggetti sopra detti.

Gli alloggi debbono avere le stesse caratteristiche tipologiche della legge 5 agosto 1978, n. 457. Sono ammesse eccezioni sullo *standard* dimensionale per famiglie particolarmente numerose in modo da garantire il rapporto di un abitante per vano, ciò, in special modo, con riferimento ad alloggi da recuperare e per i quali non siano possibili interventi riduttivi (articolo 9).

Il programma può realizzarsi anche su aree non comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

Il programma viene pilotato dal comune destinatario degli stanziamenti, che eserciterà il controllo tramite le convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con IACP, imprese private e loro consorzi, cooperative edilizie e loro consorzi.

Con l'articolo 14, infine, ci siamo proposti di individuare un meccanismo per spezzare il fenomeno dei cosiddetti sfratti a catena che secondo recenti rilevazioni del CENSIS (1) costituiscono una parte non irrilevante dei provvedimenti di rilascio.

Abbiamo quindi pensato ad un meccanismo che preveda che il promotore di uno sfratto per necessità (o perché a sua volta sfrattato), ovvero il sindaco, o il presidente del locale IACP, sia abilitato a promuovere un incontro tra tutti i soggetti a loro volta coinvolti nella catena. Individuati tutti i soggetti potrà prevedersi che il diritto al beneficio di cui all'articolo 4 spetti o all'iniziatore della catena o, in caso di sua rinuncia, ai soggetti via via chiamati a liberare l'immobile per necessità dell'altro soggetto. Chi accetta, rinuncia all'esecuzione dello sfratto facendo

---

(1) CENSIS: *La casa delusa*, luglio 1981, pag. 14.

venir meno la necessità che origina tutti gli sfratti successivi.

Per quanto riguarda la graduazione degli sfratti, la nostra proposta prevede la reintroduzione del meccanismo di graduazione, per soli 3 anni dall'entrata in vigore della legge, quale era configurato nell'articolo 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833 (articoli 10 e 11). Nella graduazione del provvedimento di rilascio abbiamo previsto che il pretore, oltre le considerazioni che gli impone il richiamato articolo 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833, tenga conto anche di possibili ritardi nella consegna degli immobili acquistati nei quali il soggetto passivo del provvedimento di rilascio dovrà trasferire la propria residenza.

Per la copertura finanziaria della presente proposta, abbiamo ritenuto di far ricorso allo stesso capitolo previsto per il finanziamento del disegno di legge n. 2582 trattandosi di disposizioni ad esso complementari e che possono attuarsi anche con riduzioni degli stanziamenti per l'edilizia sovvenzionata previsti in quella proposta che, come è noto, non hanno potenzialità di stimolare gli investimenti, come, invece, è per il tipo di interventi da noi proposto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia convenzionata agevolata per la costruzione di alloggi da destinare ai soggetti nei cui confronti è stato emesso provvedimento esecutivo di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, nonché dei soggetti indicati al successivo articolo 7, è autorizzata la spesa di lire 160 miliardi per l'anno 1981.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* il Ministro dei lavori pubblici, nella sua qualità di presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto individua i comuni nei quali realizzare gli interventi di cui al precedente comma e ripartisce tra i comuni stessi gli stanziamenti suddetti.

ART. 2.

I comuni destinatari degli stanziamenti, entro 30 giorni dalla comunicazione delle somme assegnate al loro territorio, convocano i rappresentanti delle categorie degli operatori per concordare i programmi costruttivi di nuove abitazioni da realizzare per le finalità di cui all'articolo 1 anche su aree non comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi del titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Gli interventi sono disciplinati dalle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e sue successive modificazioni e integrazioni; le convenzioni debbono essere stipulate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; gli interventi debbono pervenire alla fase di inizio dei lavori e di apertura dei cantieri entro i successivi tre mesi.

Qualora non siano rispettati i termini suddetti, entro 60 giorni i fondi non im-

pegnati sono revocati dal Comitato per l'edilizia residenziale che ripartisce le conseguenti disponibilità tra i comuni da esso individuati, entro i successivi 30 giorni.

ART. 3.

I fondi di cui al precedente articolo 1 sono utilizzati:

a) per la concessione di contributi sugli interessi dei mutui secondo le modalità e le misure disposte dal titolo III della legge 5 agosto 1978, n. 457, così come modificate dalla presente legge;

b) per la concessione di contributi in conto capitale, secondo le disposizioni del successivo articolo 4;

c) per la copertura del differenziale tra il tasso di indicizzazione concordato nel contratto di mutuo e l'effettiva variazione intervenuta tra gli indici presi a riferimento, secondo le disposizioni del successivo articolo 5.

ART. 4.

In alternativa al contributo sugli interessi dei mutui, il beneficiario che, al momento della stipula del compromesso di vendita di uno degli alloggi realizzati ai sensi della presente legge, versi una quota contanti pari o superiore al 35 per cento del prezzo di vendita dell'alloggio quale risulta nella convenzione, può chiedere la concessione di un contributo in conto capitale.

Il contributo è determinato in misura pari al 10 per cento del prezzo fissato in convenzione dell'immobile da acquistare e, comunque, non superiore a lire 10 milioni.

Il provvedimento di concessione del contributo è disposto dalla regione, a favore del beneficiario indicato dal comune, in due rate coincidenti con la copertura dell'immobile e l'ultimazione della costruzione, che deve avvenire entro il termine massimo di 24 mesi dall'inizio dei lavori.

Per gli interventi di recupero del patrimonio esistente il contributo è concesso in unica soluzione alla consegna dell'alloggio.

Il promittente venditore che ha ricevuto il versamento di una quota contanti pari a quella indicata nel primo comma del presente articolo, è tenuto, in favore del promittente acquirente, che a sua volta abbia ottenuto la promessa di concessione del contributo previsto nel presente articolo, a consentire che sull'immobile compromesso in vendita venga iscritta ipoteca a garanzia del mutuo acceso dal promittente acquirente per l'acquisto del medesimo immobile.

ART. 5.

Nel caso che l'intervento da realizzare sia assistito da mutuo indicizzato, di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457, la rivalutazione del capitale da rimborsare da parte del mutuatario non potrà essere inferiore al 75 per cento della variazione verificatasi tra gli indici presi a riferimento.

Il differenziale tra tasso di indicizzazione accolto nel contratto di mutuo e l'effettiva variazione verificatasi tra gli indici presi a riferimento è rimborsato con ricorso ai fondi di cui all'articolo 1.

Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, di intesa con il Comitato per l'edilizia residenziale, determina, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 6.

I soggetti nei cui confronti è stato emesso provvedimento esecutivo di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, residenti nei comuni individuati ai sensi del precedente articolo 1, nonché quelli indicati nel successivo articolo 7, hanno diritto alla concessione del contributo o delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle disponibilità assegnate ad ogni singolo comune.

Le domande per la concessione dei benefici della presente legge sono inoltrate

al comune di residenza, corredate da documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni sui mutui agevolati, così come modificate dal successivo articolo 9, nonché da copia del provvedimento esecutivo di rilascio.

I contributi sono concessi dalla regione sulla base della graduatoria degli aventi diritto formulata dal comune che vi inserirà anche le risultanze di eventuali precedenti graduatorie, comprese quelle formate dalle regioni ai sensi del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Nel compilare la graduatoria di cui al comma precedente, i comuni, daranno priorità ai soggetti passivi di provvedimenti di rilascio di più imminente esecuzione.

In caso di parità rispetto al precedente requisito, avrà priorità il soggetto con minore requisito di reddito tenuto anche conto della composizione del nucleo familiare.

In caso di parità rispetto ai due precedenti requisiti, avrà priorità il soggetto nei cui confronti è stato emesso provvedimento esecutivo di rilascio per necessità del locatore ai sensi dell'articolo 59, n. 1), della legge 27 luglio 1978, n. 392 e, in subordine, il provvedimento sia stato emesso per i motivi di cui al richiamato articolo 59, nn. 3), 4) e 5).

Non hanno diritto alla concessione delle agevolazioni della presente legge i soggetti nei cui confronti è stato emesso provvedimento esecutivo di rilascio fondato sui motivi di cui al citato articolo 59, nn. 2), 6), 7) e 8), ovvero sui motivi dell'articolo 3, nn. 1) e 4) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

ART. 7.

Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, sono abrogati.

Il secondo comma dell'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 513 è così modificato:

« Qualora, previa diffida, l'assegnatario non produca la documentazione richiesta, il soggetto competente all'assegnazione dispone la revoca dell'assegnazione stessa ».

L'articolo 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457, così come modificato dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Il limite di reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni realizzate dagli istituti autonomi per le case popolari ai sensi del precedente articolo 1, lettera *a*), nonché ai sensi dell'articolo 2, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in lire 9.180.000 ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è aggiunto il seguente:

« Il Comitato per l'edilizia residenziale, con periodicità biennale, aggiorna il limite di reddito di cui al primo comma del presente articolo, in base alle variazioni, rilevate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel biennio precedente, riferito al mese di dicembre ».

ART. 8.

Gli Istituti autonomi per le case popolari, ai sensi dell'articolo 23 della legge 8 agosto 1978, n. 513, verificano la sussistenza dei requisiti negli assegnatari degli alloggi, tenuto conto delle modifiche del precedente articolo e, nel caso ricorra la condizione della lettera *d*) dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, provvedono alla revoca dell'assegnazione.

Il soggetto nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di revoca è ammesso ai benefici della presente legge.

Per 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli alloggi di risulta nonché quelli che si rendono liberi a seguito dell'applicazione del presente articolo, di proprietà anche degli enti locali, sono assegnati prioritariamente ai soggetti nei cui confronti è stato emesso provvedimento esecutivo di rilascio ed aventi i requisiti di reddito inferiore o pari a quello indicato al precedente articolo.

ART. 9.

Le seguenti disposizioni si applicano solo ai fini della presente legge:

1) l'ammontare massimo del mutuo di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è elevato a lire 50.000.000;

2) non si applica il secondo comma dello stesso articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

3) la superficie massima può superare quella di cui al terzo comma dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Gli alloggi eccedenti la suddetta superficie massima possono essere ceduti esclusivamente a nuclei familiari numerosi in modo da garantire il rapporto di un abitante per vano convenzionale;

4) il limite di reddito di cui alla lettera *a*), n. 3) dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, così come successivamente modificato, è elevato a lire 16.700.000;

5) i mutui sono concessi, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contenimento del credito, dagli enti di cui all'articolo 14 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con priorità assoluta anche rispetto a quella stabilita dal richiamato articolo 14.

ART. 10.

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio nei comuni individuati in base all'articolo 1 emessi in attuazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, con esclusio-

ne di quelli fondati sulla morosità del conduttore o su gravi inadempienze contrattuali del medesimo, nonché sui motivi di cui ai numeri 2), 6), 7 e 8) dell'articolo 59 della richiamata legge 27 luglio 1978, n. 392, per tre anni dalla data in vigore della presente legge è disposta dal pretore del luogo dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833, in quanto applicabile.

ART. 11.

Il pretore, nel fissare la data dell'esecuzione, deve tener conto della graduatoria, formulata dai comuni ai sensi del precedente articolo 6, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge. In caso di ritardo nella consegna degli alloggi determinato da fatti non imputabili alla volontà del costruttore, può concedere ulteriori proroghe in modo da far coincidere la data dell'esecuzione con la consegna dell'alloggio.

ART. 12.

Ai soggetti che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, e per effetto dei precedenti articoli 10 e 11, continuano ad occupare l'immobile dopo l'emissione del provvedimento di rilascio o di revoca, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modifiche, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, nonché dell'articolo 6, secondo e terzo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

ART. 13.

I soggetti che non accettano i benefici di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, decadono dal beneficio della graduazione del provvedimento di rilascio; sono inoltre soggetti, finché non rilasciano l'immobile, ad una penale pari al doppio del canone dovuto, determinato in applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, per tutto il periodo dell'ulteriore occupazione.

Detta penale viene corrisposta per il 50 per cento al locatore e, per il rimanente 50 per cento, al comune che destina le conseguenti disponibilità ad incremento dei fondi ad esso assegnati ai sensi dell'articolo 76 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

ART. 14.

I soggetti che hanno promosso un procedimento per ottenere un provvedimento di rilascio per i motivi di cui all'articolo 59, n. 1), della legge 27 luglio 1978, n. 392, possono ottenere, a condizione che rinuncino agli atti di giudizio o all'esecuzione del provvedimento di rilascio eventualmente già emesso, la concessione di un contributo in conto capitale pari alla metà di quello che ad essi spetterebbe in applicazione del precedente articolo 4, purché contemporaneamente vendano l'alloggio del quale hanno richiesto la disponibilità al soggetto nei cui confronti hanno promosso il provvedimento di rilascio - che, se accetta ha diritto ai benefici di cui all'articolo 4 della presente legge - o, in caso di suo rifiuto al comune o al locale IACP.

Per un periodo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto, il privato che ha acquistato l'alloggio ai sensi del precedente comma non può alienarlo a nessun titolo né costituire su di esso alcun diritto reale di godimento; ogni atto compiuto in difformità è nullo di diritto.

L'acquirente può alienare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri motivi. In tal caso deve darne comunicazione al sindaco o al presidente del competente IACP che in tal caso provvede ai sensi del successivo articolo 15, che potranno esercitare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione nell'acquisto per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,

verificatasi dalla stipula al momento della comunicazione.

Il prezzo d'acquisto sarà determinato in applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Nel caso che il proponente il rilascio per necessità non eserciti la facoltà prevista al primo comma del presente articolo, il diritto di cui allo stesso comma spetta a chi ha subìto il provvedimento di rilascio ed ha, a sua volta, promosso un procedimento per ottenere il rilascio di un immobile di sua proprietà per necessità propria.

Le parti interessate, o il sindaco o un suo delegato, o il presidente del locale IACP, possono chiedere al giudice competente la comparizione degli attori e convenuti dei procedimenti diretti ad ottenere provvedimenti di rilascio fondati sui motivi di cui al n. 1) dell'articolo 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392, al fine di individuare l'avente diritto al beneficio previsto nel presente articolo e i procedimenti o provvedimenti da dichiarare estinti per rinuncia agli atti di giudizio o all'esecuzione del provvedimento stesso.

ART. 15.

All'articolo 25, terzo comma della legge 8 agosto 1977, n. 513, è aggiunta la seguente lettera:

« *f*) all'acquisto di alloggi, anche occupati, offerti in vendita ai soggetti nei cui confronti sia stato emesso, entro il 31 dicembre 1981, provvedimento esecutivo di rilascio, e dai medesimi rifiutato ».

ART. 16.

Le disposizioni della presente legge prevalgono su quelle di minor favore nei confronti dei soggetti sottoposti a provvedimento di rilascio eventualmente contenute in leggi speciali.

ART. 17.

(*Copertura finanziaria*).

All'onere di lire 160 miliardi derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando le voci « edilizia agevolata » (per 80 miliardi) e « edilizia sovvenzionata » (per 80 miliardi).

Per gli anni successivi si provvederà all'iscrizione degli ulteriori limiti di impegno con la legge finanziaria.